Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

ASGI

Milano, 16 giugno 2020

Spett.le **Arezzo Multiservizi** Via Bruno Buozzi 1 52100 Arezzo

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento, dott. Graverini

A mezzo pec: <u>info@pec.arezzomultiservizi.it</u>

graverini@pec.arezzomultiservizi.it

A mezzo mail: graverini@arezzomultiservizi.it

Oggetto: Avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, curricula e prove d'esame, per la eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare l'ufficio di Responsabile Tecnico della Società

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato l'Avviso di selezione pubblica in oggetto con scadenza il 13 luglio p.v.

Tra i requisiti per l'ammissione alla selezione è indicato il possesso della "Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall'art. 38 c. 3-bis del d.lgs. n. 165/2001;"

Detto requisito è illegittimo, poiché le limitazioni all'accesso a pubblico impiego di cui all'art. 38 d.lgs. 165/2001 non si applicano alle società a partecipazione pubblica come la Vostra.

In tal senso di veda l'ordinanza del 18 maggio 2018 che si allega alla presente, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere da ASTER spa – Azienda Servizi Territoriali di Genova, interamente partecipata dal Comune, che ha impedito la candidatura dei cittadini stranieri al bando per l'assunzione di apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

ASGI

Il Tribunale ha infatti dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella

pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai

limiti di cui all'art. 38 del D.lgs 165/2001.

Pertanto, se vi fosse l'apposizione di un requisito di cittadinanza, esso costituirebbe

discriminazione in tema di "accesso all'occupazione" e contrasterebbe con l'art. 43 comma

2 lett. c) del T.U. immigrazione che vieta l'imposizione di "condizioni più svantaggiose (...)

allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di

straniero"

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo:

- a modificare i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al bando in oggetto, con eliminazione

della clausola di cui sopra e ammissione alla selezione di tutti i cittadini stranieri

regolarmente soggiornanti;

- a prorogare la data di scadenza del bando dando immediata e appropriata pubblicità alla

modifica del requisito, al fine di consentire una adeguata informazione sulla intervenuta

modifica e la partecipazione a parità di condizioni di tutti gli aventi diritto.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in

mancanza di positivo e sollecito risontro, provvederemo ad agire in giudizio anche avvalendoci

della facoltà di cui all'art. 5 d.lgs. 215/03.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro